

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, ISCRITTI

Art. 1

Il Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Torino, ora Banca CRT S.p.A., è Ente morale con sede legale in Torino.

Esso svolge la sua attività, ai sensi dell'art. 18 d. lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni sotto il controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione di seguito denominata Commissione.

Nel presente Statuto, per brevità:

- il "Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Torino" è denominato "Fondo";
- la "Banca CRT S.p.A." è denominata "Banca";
- l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, o Gestione Speciale, finché esistente, è denominata "a.g.o.".

Art. 2

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3 della L. 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 5 del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 357, di attuazione del medesimo articolo, il Fondo, già esonerato a norma dell'art. 15 L. 20 febbraio 1958, n. 55, è integrativo dell'a.g.o..

Il Fondo integra il trattamento previsto dall'a.g.o. al fine di assicurare a favore dei propri iscritti, iscritti in quiescenza e pensionati, il trattamento previdenziale complessivo previsto dal presente Statuto.

Art.3

Sono iscritti al Fondo i dipendenti della Banca già iscritti al Fondo esonerato per il personale della Cassa di Risparmio di Torino alla data del 31 dicembre 1990.

Sono iscritti in quiescenza i pensionati diretti del Fondo alla data del 31 dicembre 1990, nonché gli iscritti al Fondo che siano cessati o che cessino l'attività lavorativa avendo maturato i requisiti previsti dal complesso delle disposizioni di legge e di Statuto tempo per tempo vigenti.

Sono pensionati del Fondo i titolari al 31 dicembre 1990 di pensioni indirette o di reversibilità e gli aventi causa degli iscritti e degli iscritti in quiescenza.

Art. 4

I periodi di iscrizione al Fondo coincidono con quelli di servizio di ruolo presso la Banca.

I periodi di contribuzione coincidono con i periodi durante i quali l'iscritto ha percepito l'intera retribuzione da parte della Banca.

I periodi con retribuzione ridotta o di contribuzione figurativa sono riconosciuti dal Fondo in conformità alle norme vigenti per l'a.g.o., sempreché gli stessi siano preventivamente riconosciuti, se possibile, dall'a.g.o. stessa.

Il periodo del corso legale di laurea è riscattabile a condizione che sia stato riscattato presso l'a.g.o.. A tal fine l'iscritto in servizio dovrà versare al Fondo l'eventuale differenza tra l'importo occorrente per il riscatto di tale periodo presso l'a.g.o. e l'ammontare dei contributi commisurato alla retribuzione pensionabile goduta alla data della domanda, relativa al periodo da riscattare e in base all'aliquota contributiva complessiva vigente presso il Fondo esonerato alla data del 31 dicembre 1990.

I periodi di iscrizione al Fondo, eventualmente scoperti di contribuzione, possono essere riscattati, a domanda dell'iscritto in servizio, secondo le medesime modalità di computo di cui al comma precedente, sempreché gli stessi siano già stati riscattati presso l'a.g.o..

Possono altresì essere riscattati periodi di iscrizione al Fondo scoperti di contribuzione, non riscattabili presso l'a.g.o.; in tale ultimo caso l'onere viene determinato tenendo conto dell'aliquota contributiva complessiva vigente al 31 dicembre 1990.

Modalità e criteri di rateazione degli oneri conseguenti ai riscatti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Art. 5

I dipendenti iscritti al Fondo conservano l'iscrizione medesima qualora, per esigenze di mobilità interaziendale, prestino servizio, a seguito di sostituzione del datore di lavoro originario, presso altre Società del Gruppo di appartenenza della Banca, compresa la Capogruppo, ovvero presso la Fondazione CRT.

La Banca è tenuta, rivalendosi sulle Società, a versare al Fondo l'onere previsto a carico del datore di lavoro e del lavoratore per il Fondo stesso e a richiedere le informazioni necessarie per la gestione della posizione individuale previdenziale.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE

Art. 6

Gli organi del Fondo sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci.

I membri di tali organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli stessi dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal decreto ministeriale 211 del 14 gennaio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e firma i documenti che comportano impegni per il Fondo.

Nei casi di comprovata urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, i quali saranno portati a conoscenza dell'organo deliberante alla prima adunanza utile, da convocarsi non oltre il mese successivo alla data di adozione del provvedimento.

Dei provvedimenti di urgenza verrà data preventiva comunicazione ai Consiglieri ed ai Sindaci, ove reperibili.

Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente del Fondo.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo che li sceglie tra i suoi Membri.

Qualora il Presidente sia scelto fra i rappresentanti della Banca, il Vice Presidente sarà scelto fra i rappresentanti degli iscritti o degli iscritti in quiescenza e viceversa.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) sei rappresentanti della Banca designati dal Consiglio di Amministrazione della stessa;
- b) cinque rappresentanti degli iscritti in servizio eletti a norma del successivo art. 12 comma 4;
- c) un rappresentante degli iscritti in quiescenza eletto a norma dell'art. 12 comma 7.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale della Banca, o persona dallo stesso designata nell'ambito dei dipendenti della Banca.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Fondo ed in particolare delibera:

sui rendiconti annuali;

sugli investimenti del patrimonio;

sul regolamento del Fondo, da sottoporre ove richiesto, all'approvazione della Commissione;

sulle modificazioni dello Statuto del Fondo, da sottoporre ove richiesto all'approvazione della Commissione;

verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei membri degli organi collegiali e adotta ove del caso i necessari provvedimenti ai sensi del decreto ministeriale 211 del 14 gennaio 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Le modificazioni dello Statuto del Fondo, dopo essere state deliberate:

dal Consiglio di Amministrazione della Banca.;

dal Consiglio di Amministrazione del Fondo

prima di essere inviate alla Commissione sono approvate dagli iscritti in servizio ed in quiescenza mediante referendum a maggioranza dei votanti.

Gli adeguamenti dello Statuto direttamente derivanti da norme di legge ovvero su richiesta degli organi di vigilanza, saranno ratificati unicamente dai C.d.A. della Banca e del Fondo.

Gli adeguamenti derivanti da accordi aziendali stipulati su demando di norme di legge prima di essere inviati alla Commissione sono ratificati unicamente dal Consiglio di Amministrazione della Banca e del Fondo, quest'ultimo a maggioranza dei 3/4 dei componenti.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni semestre ed in adunanza straordinaria, entro 30 giorni dalla richiesta, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci, dalla Commissione o da almeno tre membri del Consiglio medesimo.

I membri del Consiglio sono convocati dal Presidente mediante invito personale con lettera raccomandata da inviare almeno dieci giorni prima della adunanza.

L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della adunanza.

Nel caso di urgenza, l'invito può essere inviato telegraficamente almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno otto membri, dei quali almeno quattro rappresentanti la Banca e almeno quattro rappresentanti gli iscritti in servizio e/o in quiescenza.

Il Consiglio delibera, salvo quanto diversamente previsto, a maggioranza dei presenti.

I verbali delle adunanze sono trascritti nell'apposito libro dei verbali e sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza nominato dal Consiglio.

L'accesso ai verbali delle adunanze ovvero alle deliberazioni del Consiglio è regolato dal complesso delle norme di legge in materia, tempo per tempo vigente.

Art. 11

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi, aventi i requisiti i previsti dalle disposizioni normative vigenti tempo per tempo, dei quali:

- A) uno in rappresentanza della Banca, designato dal Consiglio di Amministrazione della medesima;
- B) uno in rappresentanza degli iscritti in servizio, dagli stessi designato mediante elezione a norma del successivo art. 12 comma 4;
- C) uno designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il Collegio è presieduto dal Sindaco con maggiore anzianità di iscrizione al Registro dei revisori contabili e a parità di anzianità da quello più anziano di età.

Con le stesse modalità adottate per i Sindaci effettivi, saranno nominati i sindaci supplenti.

I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione del Fondo; essi esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile e del d. lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.

In particolare i Sindaci debbono:

- 1) controllare le scritture contabili;
- 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- 3) esaminare i rendiconti annuali del Fondo sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni e i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti sull'apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti alla adunanza.

Art. 12

Le designazioni dei rappresentanti della Banca e l'elezione degli altri membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo devono essere fatte entro il mese precedente lo scadere del triennio di durata di tali organi.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che nel corso del triennio decadono dalla carica, per qualsiasi motivo, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali essi vennero nominati.

I membri dei predetti organi nominati nel corso del triennio durano in carica fino alla scadenza del triennio stesso.

L'elezione dei membri rappresentanti degli iscritti in servizio negli organi predetti è fatta dagli stessi, mediante votazione per scrutinio segreto. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Fondo e successivamente il più anziano di età.

La risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca comporta la decadenza dalla carica di Consigliere del Fondo ovvero dall'ufficio di Sindaco per i membri eletti in rappresentanza degli iscritti in servizio.

L'elezione del membro rappresentante degli iscritti in quiescenza nel Consiglio di Amministrazione, è fatta dagli iscritti in quiescenza del Fondo, mediante votazione per scrutinio segreto, anche per mezzo postale. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato più anziano.

In ogni caso i componenti gli organi collegiali, decadranno dalla carica, con il venir meno dei requisiti di onorabilità e/o professionalità previsti dal Decreto Ministeriale n. 211 del 14 gennaio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono riferite agli elenchi nominativi forniti dal Fondo e aggiornati a non più di trenta giorni prima della data delle elezioni.

TITOLO III
PRESTAZIONI

ART. 13

La pensione diretta spetta all'iscritto, cessato dal servizio presso la Banca, o altre Società del Gruppo di appartenenza compresa la Capogruppo, ovvero presso la Fondazione_ a norma del precedente art. 5, nei seguenti casi:

- 1) alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio per vecchiaia o per anzianità da parte dell'a.g.o., secondo le norme tempo per tempo vigenti, sempreché l'iscritto abbia maturato presso il Fondo i requisiti tempo per tempo vigenti per la pensione di vecchiaia o di anzianità a carico dell'a.g.o. alla cessazione dal servizio presso la Banca;
- 2) dopo almeno 60 mesi di contribuzione al Fondo nel caso di inabilità o di invalidità al lavoro riconosciuta dall'a.g.o.

La pensione diretta ai sensi dei precedenti commi ha decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale si verifica l'evento che ne determina la liquidazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

ART. 14

Requisiti costitutivi per l'accesso alle prestazioni di invalidità e inabilità, sono il godimento di una prestazione di invalidità o di inabilità a carico dell'a.g.o. e la cessazione dal rapporto di lavoro.

L'iscritto in servizio o quiescenza, a richiesta del Fondo, dovrà porre in atto tutte le iniziative utili al riconoscimento o al mantenimento delle prestazioni di inabilità o di invalidità presso l'a.g.o.

La mancata osservanza di quanto previsto al comma precedente comporterà la sospensione delle prestazioni del Fondo.

L'eventuale revisione dello stato invalidante da parte dell'a.g.o., successivo all'acquisizione della prestazione di invalidità a carico del Fondo, non pregiudica il diritto alla prestazione, già acquisito, da parte del Fondo, salvo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 15

Il diritto alle prestazioni previste in favore dei superstiti è regolamentato secondo la normativa tempo per tempo vigente presso l'a.g.o.

Al coniuge superstite che cessi dal diritto a pensione per sopravvenuto matrimonio, il Fondo erogherà una indennità pari a 2 annualità della pensione effettivamente percepita a titolo di integrazione.

ART. 16

L'ammontare annuo del trattamento complessivo di pensione diretta è determinato dalla somma:

- A) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, pari ad 1/35 del 75% della retribuzione pensionabile, di cui al successivo art. 30, percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione, sino a 35 anni di contribuzione (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate); tale percentuale, per ogni anno di servizio prestato, in eccedenza al 35° anno, viene maggiorato di un 1% fino a raggiungere un massimo di 80% dopo 40 anni di contribuzione;
- B) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate presso il Fondo nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 determinata secondo le norme dettate dal d.lgs. 503/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- C) della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1996 calcolata con le norme tempo per tempo vigenti presso l'a.g.o..

A norma dell'art. 4, punto 2 del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357, la quota di pensione a carico del Fondo viene determinata come differenza tra il trattamento complessivo e la pensione o quota di pensione a carico dell'a.g.o.

ART. 17

Ai fini dell'erogazione della prestazione a carico del Fondo l'iscritto dovrà presentare, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, domanda di pensione al Fondo e all'INPS.

I superstiti che a norma del precedente art. 15 hanno diritto a prestazioni del Fondo devono presentare domanda di pensione al Fondo e all'INPS.

E' fatto obbligo all'iscritto in servizio o in quiescenza, di effettuare tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa la sottoscrizione, a domanda della Banca, della richiesta di prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria, per ottenere la liquidazione della prestazione a.g.o. nella misura più elevata consentita dalle disposizioni legislative.

E' fatto altresì obbligo all'iscritto in servizio o in quiescenza, a domanda del Fondo di optare, ai sensi della L. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni, per il sistema di calcolo contributivo, fatto salvo quanto complessivamente spettante secondo il sistema di calcolo retributivo tempo per tempo applicabile.

La mancata osservanza di quanto previsto ai commi precedenti comporterà la sospensione delle prestazioni del Fondo.

ART. 18

Le prestazioni del Fondo erogate sotto forma di rendita periodica sono soggette alla disciplina disposta dalle norme sul divieto di cumulo tempo per tempo vigenti presso l'a.g.o.

ART.19

A domanda dell'iscritto in quiescenza potrà essere liquidata in capitale una quota del trattamento integrativo iniziale di pensione erogato e posto a carico del Fondo, in misura non superiore ai limiti previsti tempo per tempo dalle norme di legge e comunque nei limiti del 20% del trattamento complessivo.

Il capitale liquidabile ai sensi del comma precedente è calcolato secondo i coefficienti di cui alla specifica tabella allegata al presente Statuto.

Le variazioni di cui al successivo art. 24 vengono applicate solo sul trattamento complessivo residuo.

La domanda di liquidazione in capitale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo.

ART. 20

L'assegno per il nucleo familiare è erogato in conformità e nelle stesse misure previste dalla normativa dell' a.g.o., solo ed in quanto non a carico, in tutto o in parte, dell' a.g.o. stessa.

ART. 21

L'ammontare annuo dei trattamenti di cui all'art. 13 punto 2 è calcolato con il medesimo meccanismo di cui al precedente art. 16.

L'ammontare annuo complessivo del trattamento di cui all'art. 15 erogato in favore di superstiti di iscritti in servizio è calcolato con il meccanismo di cui al precedente art. 16, ripartendo il medesimo importo complessivo, tra gli aventi diritto secondo le norme tempo per tempo vigenti presso l'a.g.o.

ART. 22

L'inabilità o l'invalidità si considerano dipendenti da cause di servizio quando il servizio medesimo ne abbia costituito la causa unica, diretta e immediata.

ART. 23

La pensione annua è corrisposta tramite la Banca in 13 rate, dodici entro la fine di ciascun mese e la tredicesima nel mese di dicembre.

La Banca ai fini di cui sopra è sostituito d'imposta a norma dell'art.23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 24

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357, il trattamento complessivo di pensione è periodicamente aggiornato con gli stessi criteri, modalità e tempi utilizzati, tempo per tempo, dall'a.g.o. per la perequazione automatica della pensione.

ART. 25

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con la Banca CRT, altra società del gruppo di appartenenza della banca, la Capogruppo ovvero con la Fondazione CRT ai sensi dell'art. 5, senza maturazione di alcun diritto alle prestazioni previste dal presente Statuto, l'iscritto, a seguito di idonea domanda, da presentare entro sei mesi dalla cessazione:

- 1 In caso di recesso senza trasferimento ad altro fondo complementare, potrà:
 - 1.1 ottenere la restituzione di un importo pari alla somma dei contributi versati dall'iscritto, del 25% dei contributi versati in favore del medesimo a partire dal 1° gennaio 1991 e la rivalutazione degli stessi sulla base del tasso tecnico tempo per tempo vigente;
 - 1.2 mantenere la posizione presso il Fondo, se in possesso di una anzianità contributiva minima pari ad almeno 20 anni, con diritto ad una prestazione integrativa differita al momento della liquidazione della pensione a carico dell'a.g.o.
- 2 In caso di recesso con contestuale trasferimento ad altro fondo complementare sarà trasferita presso il nuovo fondo secondo le modalità amministrative e contabili determinate dalle normative generali in materia, la posizione previdenziale il cui importo sarà individuato attuarialmente in sede di bilancio tecnico; tale importo non potrà comunque essere inferiore alla somma:
 - 2.1 dei contributi versati dall'iscritto a partire dal 1° gennaio 1991 e rivalutazione degli stessi sulla base del tasso tecnico tempo per tempo vigente.
 - 2.2 del 75% dei contributi versati in favore dell'iscritto dal medesimo 1° gennaio 1991 e rivalutazione degli stessi sulla base del tasso tecnico tempo per tempo vigente.
- 3 In caso di trasferimento presso altro fondo pensione complementare, operato ai sensi del comma 3 bis dell'art. 10 del d. lgs. 124/93, verrà meno l'obbligo per la Banca, da tale momento, di versare la contribuzione posta a proprio carico e verrà trasferita la posizione previdenziale secondo quanto previsto al precedente punto 2).

TITOLO IV
FINANZIAMENTO E GESTIONE

ART. 26

La Banca fornisce gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l'amministrazione autonoma del Fondo, escluse le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare.

ART. 27

Le entrate del Fondo sono costituite:

- A) dai contributi di cui all'art. 28;
- B) dai redditi del patrimonio;
- C) dalle eventuali contribuzioni straordinarie ed integrative effettuate dalla Banca e dagli iscritti;
- D) dagli altri eventuali proventi che a giusto titolo pervengano al Fondo.

ART. 28

Il Fondo è finanziato sulla base del sistema attuariale della capitalizzazione collettiva, con riferimento all'intero periodo necessario per l'estinzione delle prestazioni in favore dell'ultimo avente diritto, tenendo conto degli avanzi o dei disavanzi esistenti.

La determinazione del valore della riserva matematica generale viene effettuata ogni tre anni, ovvero laddove il Consiglio d'Amministrazione ne ravvisi la necessità, mediante compilazione del bilancio tecnico.

L'aliquota contributiva di equilibrio è a carico della Banca e degli iscritti.

Al fine di garantire il trattamento complessivo di cui all'art. 4 del d. lgs. 357/90 così come modificato dalle leggi tempo per tempo vigenti, i contributi posti complessivamente a carico degli iscritti non potranno essere superiori a quelli tempo per tempo previsti dall'a.g.o. a carico della generalità dei lavoratori.

L'aliquota contributiva, così determinata, sarà applicata a far tempo dal mese successivo alla delibera di approvazione del bilancio tecnico.

Dopo la compilazione di ogni bilancio tecnico, il valore della riserva matematica dei pensionati è riportato nel rendiconto annuale sostituendolo al corrispondente valore iscritto nel rendiconto precedente. La differenza risultante, se attiva, è imputata ad una partita patrimoniale denominata "riserve tecniche di garanzia" destinata anche a concorrere al ripianamento di eventuali successivi disavanzi tecnici.

Copia dei bilanci tecnici è inviata alla Commissione.

ART. 29

L'aliquota contributiva tempo per tempo vigente è applicata alla retribuzione pensionabile di ciascun iscritto percepita mensilmente, definita come nel successivo articolo.

ART. 30

A decorrere dal 1° gennaio 1997, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota contributiva e della determinazione dell'importo del trattamento complessivo di pensione, si considera retribuzione pensionabile quella composta dalle seguenti voci laddove spettanti:

- 1) paga base;
- 2) indennità di grado, funzione o dirigenti;
- 3) indennità di tram;
- 4) indennità di mensa;
- 5) indennità di:

- reggenza
 - autisti
 - macchine
 - rischio
 - sotterraneo
 - EAD
 - iscrizione albo professionale
 - laurea
- 6) scatti biennali di anzianità;
 - 7) differenza aziendale;
 - 8) integrazione indennità dirigenti ex intesa 1986;
 - 9) scala mobile;
 - 10) indennità di rappresentanza;
 - 11) assegni ad personam laddove definiti utili ai fini pensionistici;
 - 12) trattamento legato alla permanenza nel grado per impiegati di grado I e subalterni di grado I;
 - 13) automatismo economico per il personale ausiliario;
 - 14) premio di rendimento, al netto dell'eventuale maggiorazione e delle quote collegate all'andamento aziendale;
 - 15) gratifica natalizia;
 - 16) quattordicesima mensilità;
 - 17) erogazione ex articolo 54 CIA 30.6.92 per il personale non direttivo;
 - 18) erogazione ex articolo 23 CIA 30.6.92 per il personale direttivo;
 - 19) erogazione ex articolo 21 CIA 30.6.92 per il personale direttivo;
 - 20) ex protocollo di intesa 31.7.92;

Qualunque altra voce espressamente prevista imponibile, ai fini del presente Statuto, da accordi o contratti collettivi nazionali e aziendali.

La Banca è tenuta a comunicare annualmente al Fondo per ciascuno dei relativi iscritti il trattamento economico lordo corrisposto ai medesimi e comprensivo di tutti gli elementi comunque assoggettabili a contribuzione a norma del presente articolo.

In deroga a quanto previsto nei commi precedenti qualora il rapporto di lavoro, instaurato con ente diverso dalla Banca ai sensi dell'articolo 5, sia disciplinato da:

- normativa italiana, la retribuzione imponibile sarà pari all'imponibile TFR;
- normativa estera la retribuzione imponibile figurativa sarà determinata anno per anno dal C.d.A. del Fondo con delibera adottata a maggioranza dei 3/4 dei componenti.

ART. 31

Le disponibilità del Fondo possono essere investite in:

- 1) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie e titoli ad esse equiparati, o titoli emessi dalla Banca o da altre società del Gruppo;
- 2) depositi fruttiferi presso la Banca;
- 3) azioni o quote con diritto di voto, quote di fondi di investimento, obbligazioni e obbligazioni convertibili emesse da primarie società nazionali ed estere quotate in borsa;
- 4) beni immobili anche sotto forma di quote sociali o quote di fondi comuni di investimento;
- 5) altri eventuali modi consentiti dalle normative legislative e regolamentari in materia.

Gli investimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 non potranno essere complessivamente inferiori al 20% dell'ammontare della Riserva Matematica delle pensioni, determinata come previsto all'art. 28.

Le azioni o quote con diritto di voto di cui al punto 3 emesse da una stessa società non potranno essere di valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al 10% se non quotata, nè, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente.

Gli investimenti di cui al punto 3, non potranno essere di valore superiore al 10% del patrimonio del Fondo.

Tale limite potrà essere superato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con delibera adottata a maggioranza dei 3/4 dei componenti.

In ogni caso, i limiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 dovranno essere adeguati alle norme tempo per tempo vigenti in materia.

ART. 32

L'esercizio finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio finanziario è compilato un rendiconto sul quale, vista la relazione del Collegio dei Sindaci, delibera il Consiglio di Amministrazione del Fondo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Entro 30 giorni dalla sua approvazione, un esemplare del rendiconto, corredato dalla relazione illustrativa e da quella del Collegio dei Sindaci, è inviato alla Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 33

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13 punto 1, la pensione diretta di anzianità spetta inoltre – a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta e comunque non prima della decorrenza della pensione a.g.o. - quando:

1. l'iscritto, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità presso l'a.g.o. alla data di cessazione del rapporto di lavoro, abbia maturato alla stessa data, presso il Fondo, il requisito contributivo minimo previsto tempo per tempo per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia a carico dell'a.g.o.;
2. l'iscritto, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, abbia maturato presso il Fondo il requisito contributivo minimo previsto tempo per tempo per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia a carico dell'a.g.o. e presso l'a.g.o. il solo requisito contributivo previsto tempo per tempo per l'accesso alle prestazioni di anzianità a carico dell'a.g.o stessa.

La determinazione della prestazione avverrà con i criteri previsti al precedente art. 16 come integrato dagli artt. 34 e 35.

Art. 34

Per i periodi contributivi sino al 31 dicembre 1995, l'ammontare del trattamento di pensione diretta di cui all'art. 16 comma 1 punti a) e b), è integrato da una somma pari alla eventuale differenza tra:

- l'importo relativo al totale delle anzianità contributive acquisite al 31 dicembre 1995 pari ad 1/35 del 75% della retribuzione pensionabile, di cui all'art. 30, percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione, sino a 35 anni di contribuzione; tale percentuale, per ogni anno di anzianità contributiva eccedente i 35 anni, viene maggiorato di un 1% fino a raggiungere un massimo dell' 80% dopo 40 anni di contribuzione; le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi, non si terrà conto delle frazioni di mese.
- l'importo relativo alle stesse anzianità calcolato come previsto nel precedente art. 16 comma 1 punti a) e b) .

Art. 35

Per i trattamenti a carico del Fondo conseguenti a cessazione dal servizio intervenuta successivamente al 31 dicembre 1997, l'ammontare della prestazione dei trattamenti di cui agli artt. 13 punto 1 e 33 sarà integrato dalla differenza tra il maggiore degli importi derivanti dalla somma di cui ai successivi punti 1) e 2) e dalla somma di cui ai successivi punti 3) e 4) e quanto spettante sulla base delle previsioni di cui all'art. 16 e all'art. 34:

- 1) quota di pensione corrisposta dall'a.g.o rapportata ai periodi di contribuzione utili presso il fondo;
- 2) quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate presso il Fondo alla data del raggiungimento del primo requisito utile alla prestazione di vecchiaia o anzianità a carico dell'a.g.o., e comunque non superiore a 38 anni, calcolato secondo le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
- 3) quota di pensione per i periodi relativi alle anzianità contributive maturate presso il Fondo alla data del 31 dicembre 1995, calcolata secondo le disposizioni di cui ai precedenti art. 16 punti "A" e "B" e art. 34.
- 4) quota di pensione per i periodi relativi alle anzianità contributive maturate presso il Fondo dal 1 gennaio 1996 pari alla somma della quota di pensione calcolata secondo le

disposizioni di cui al precedente art. 16 punto "C", e della quota di pensione relativa ai medesimi periodi di contribuzione secondo le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

Sulla retribuzione pensionabile di cui al precedente art. 30, percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione, verranno applicate le seguenti aliquote per ogni anno di contribuzione utile (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate):

- per i periodi obbligatori calcolati con il sistema retributivo
 - ❑ 0,35% fino a 60 milioni
 - ❑ 0,21% da 60 a 80 milioni
 - ❑ 0,14% oltre 80 milioni

- per i periodi obbligatori calcolati con il sistema contributivo
 - ❑ 0,45% fino a 60 milioni
 - ❑ 0,27% da 60 a 80 milioni
 - ❑ 0,18% oltre 80 milioni;

La prestazione relativa ai soli periodi obbligatori calcolati con il sistema contributivo, derivante dall'applicazione del precedente comma sarà incrementata o decrementata in relazione all'età anagrafica posseduta al momento della decorrenza della prestazione a carico dell'a.g.o. nelle seguenti misure:

+ 50%	a 57 anni
+ 37,5%	a 58 anni
+ 25%	a 59 anni
+ 12,5%	a 60 anni
0%	a 61 anni
- 12,5%	a 62 anni
- 25%	a 63 anni
- 37,5%	a 64 anni
- 50%	a 65 anni

Gli importi delle fasce sui quali vengono applicate le aliquote di rendimento di cui al comma 2 saranno rivalutati annualmente a far data dal 1.1.1998 secondo i sistemi previsti tempo per tempo presso l'a.g.o. per la rivalutazione dei tetti retributivi.

Per i trattamenti a carico del Fondo conseguenti a cessazione dal servizio intervenuta tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1997, si procederà alla riliquidazione della prestazione, sulla base dei criteri di calcolo stabiliti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sulla retribuzione pensionabile di cui al precedente art. 30 percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione, per ogni anno di contribuzione utile (le frazioni di anno saranno proporzionalmente conteggiate in mesi e le frazioni di mese non saranno utilizzate), verranno applicate le seguenti aliquote e fasce di retribuzione:

- ❑ 0,25% fino a 40 milioni
- ❑ 0,15% da 40 a 80 milioni
- ❑ 0,10% oltre 80 milioni

L'ammontare annuo dei trattamenti di cui al precedente art. 25 punto 1.2 è determinato sulla base delle anzianità contributive maturate presso il Fondo alla data di cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza dalla data del raggiungimento del primo requisito utile alla prestazione di vecchiaia o anzianità a carico dell'a.g.o., e per un'anzianità comunque non superiore a 38

anni, applicando, sulla retribuzione pensionabile di cui al precedente art. 30 percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione e rivalutata con i criteri per l'adeguamento dei tetti retributivi, per ogni anno di contribuzione utile (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate), le aliquote e gli importi delle fasce ed i criteri di cui al comma precedente.

Art. 36

Per la liquidazione delle pensioni di reversibilità di cui all'art.15, in caso di liquidazione in capitale di parte del trattamento complessivo diretto, le percentuali previste tempo per tempo dall'a.g.o. sono applicate:

1. sulla pensione originaria spettante all'iscritto prima della conversione in capitale
2. sui successivi aumenti effettivamente intervenuti sulla pensione in pagamento all'iscritto in quiescenza.

I limiti di reddito del beneficiario di cui alla tabella F allegata alla legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati in misura pari al 50%.

In caso di morte dell'iscritto in servizio, agli effetti della determinazione dell'importo della pensione spettante ai superstiti, si applica la maggiorazione prevista dall'art. 37 comma 1, lettera a); qualora la morte dipenda invece da cause di servizio si applica la maggiorazione prevista ai commi 1, lettera b) e 3 dell'art. 37.

Art. 37

L'ammontare annuo dei trattamenti di cui all'art. 13 punto due è calcolato:

a) per le prestazioni di invalidità, con il meccanismo di cui ai precedenti artt. 16, 34 e 35 con la maggiorazione convenzionale dei periodi contributivi utili del 50%, fino a raggiungere un massimo di 35 anni di contribuzione complessiva; tale maggiorazione non potrà comunque superare la contribuzione massima che l'avente diritto avrebbe potuto maturare se avesse continuato a prestare regolare servizio fino al 60° anno di età.

b) per le prestazioni di inabilità, con il meccanismo di cui ai precedenti artt. 16, 34 e 35 con la maggiorazione convenzionale dei periodi contributivi utili pari al periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di compimento del 60° anno di età, per una anzianità contributiva massima che non potrà comunque superare i 35 anni.

I periodi di maggiorazione convenzionale saranno conteggiati con il sistema di calcolo previsto per le anzianità maturate o teoricamente maturabili dalla data di erogazione della pensione di invalidità o inabilità.

Quando l'inabilità o l'invalidità dipendano da causa di servizio presso la Banca o altre Società del Gruppo di appartenenza compresa la Capogruppo, ovvero presso la Fondazione CRT, si liquida una pensione diretta di importo corrispondente ad un periodo massimo di contribuzione convenzionale commisurato come al comma precedente lettera b) e si sviluppa la carriera economica, per il periodo aggiuntivo, nel grado ricoperto al momento di sopravvenienza dell'inabilità o invalidità.

Art. 38

Per le pensioni dirette aventi decorrenza dal 1° gennaio 1991, semprechè non abbiano dall'origine comportato prestazioni sostitutive a carico del Fondo, l'integrazione a carico del Fondo non sarà inferiore ad $\frac{1}{35}$ di $\frac{1}{3}$ della prestazione minima erogata tempo per tempo dall'Inps per anzianità superiori a 780 contributi settimanali, per ogni anno di contribuzione al fondo sino ad un massimo di 35 anni di contribuzione (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate).

La previsione di cui al comma precedente sarà applicata anche in favore dei titolari di pensioni al superstiti, parametrando la stessa alle rispettive quote.

Alle pensioni con decorrenza originaria anteriore al 1.1.91, sarà estesa l'integrazione di cui ai commi 1 e 2, semprechè al momento del pensionamento siano stati raggiunti i requisiti minimi di vecchiaia o di anzianità tempo per tempo previsti per l'a.g.o.

Art. 39

A decorrere dal 1° gennaio 1997, ai sensi del comma 3 dell'art. 59 della legge 449/97 che permette di gestire diversamente gli esuberi di personale derivanti da processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale per gli iscritti ai regimi integrativi aziendali di cui al decreto legislativo 357/90, e dei conseguenti accordi aziendali intervenuti in materia, una contribuzione a carico della Banca individuata nella misura dell'1,7%, applicata alla retribuzione pensionabile di ciascun iscritto percepita mensilmente, definita al precedente art. 30, è destinata, in presenza di esuberi di personale, a finanziare l'erogazione in favore degli iscritti, su loro espressa domanda, di trattamenti anticipati rispetto ai requisiti tempo per tempo previsti per il diritto alle prestazioni a carico dell'Inps.

In presenza di mutamenti normativi che incidano direttamente o indirettamente sul sistema previdenziale di cui al presente Statuto, ovvero qualora l'aliquota individuata dai bilanci tecnici risultasse inferiore a quanto stabilito al precedente comma, la contribuzione di cui al comma precedente verrà proporzionalmente ridotta o sospesa, in attesa delle determinazioni adottate tramite contrattazione collettiva.

Inalterate le previsioni di cui ai seguenti commi, le modalità di accesso ai predetti trattamenti anticipati dovranno essere concordati nell'ambito di specifici accordi aziendali.

L'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, è limitato agli iscritti in possesso di almeno 30 anni di contribuzione al Fondo; a tal fine verranno considerati utili i periodi di contribuzione derivanti da:

effettiva attività lavorativa presso la Banca;

periodi di iscrizione al Fondo non coperti da contribuzione e riscattati ai sensi del precedente art. 4;

periodi ricongiunti ai sensi della legge 29/79 limitatamente ai periodi contributivi derivanti da effettiva attività lavorativa;

periodi riconosciuti validi ai sensi della legge 1204/71.

Potranno altresì accedere alle prestazioni anticipate di cui al comma 1 gli Iscritti in possesso di un minimo di contribuzione al Fondo pari a quello tempo per tempo vigente presso l'a.g.o. per le pensioni di vecchiaia ed in possesso dell'età anagrafica di 55 anni se donne ovvero 60 anni se uomini.

In ogni caso il periodo intercorrente tra il momento della liquidazione della prestazione di cui al presente articolo e il momento della liquidazione della pensione a carico dell'a.g.o. non potrà avere durata superiore a 15 anni.

La misura delle prestazioni anticipate sarà così determinata:

1. per i periodi utili conteggiati con il sistema retributivo utilizzando il sistema di computo vigente presso l'a.g.o. applicato sulla retribuzione annua imponibile per il Fondo in base alle norme tempo per tempo vigenti; l'ammontare così individuato sarà abbattuto nella misura del 5% laddove, per quanto concerne la tassazione delle rendite, si benefici di agevolazioni fiscali; l'aliquota di rendimento relativa alla prima fascia di retribuzione pensionabile sarà aumentata dello 0,14 rispetto all'aliquota di rendimento applicata, tempo per tempo nell'A.g.o.; le aliquote relative alle fasce di reddito successive saranno aumentate in proporzione.

2. per i periodi utili conteggiati con il sistema contributivo utilizzando i divisori di cui alla tabella allegata.

Al momento della liquidazione del trattamento obbligatorio a carico dell'a.g.o., il percettore delle prestazioni di cui al presente articolo conserverà a titolo di integrazione, l'eventuale differenza tra la pensione in pagamento e quella calcolata dall'a.g.o. con riferimento al medesimo periodo contributivo; eventuali effetti sulla determinazione delle prestazioni derivanti da rapporti di lavoro instaurati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la Banca saranno opportunamente neutralizzati.

L'accesso alle prestazioni sostitutive di cui al presente articolo potrà avvenire esclusivamente entro un arco temporale di 10 anni, e ai sensi di apposito regolamento rinveniente da accordo sindacale.

E' fatto obbligo all'iscritto in quiescenza, pena il non accoglimento della domanda di cui al 1° comma del precedente art. 19, di autorizzare la Banca, quale soggetto erogatore, a trattenerne all'iscritto in quiescenza e a versare al Fondo la quota di pensione eccedente già percepita per effetto della eventuale capitalizzazione di parte della pensione, qualora il trattamento complessivo dovesse risultare inferiore alla pensione liquidata dall'a.g.o., per il periodo di contribuzione al Fondo.

L'iscritto in quiescenza titolare di prestazione sostitutiva a carico del Fondo dovrà porre in atto tutti gli adempimenti necessari ivi compresa la sottoscrizione, che costituirà condizione di accoglimento della domanda, di richiesta di contribuzione volontaria all'a.g.o., al fine di ottenere la liquidazione della prestazione ago nella misura più elevata e nei tempi più ristretti possibili nel rispetto delle norme vigenti tempo per tempo presso l'ago.

I beneficiari delle sovraesposte previsioni hanno l'obbligo di:

- comunicare l'eventuale sussistenza di ulteriori periodi di contribuzione successiva alla data di cessazione ovvero antecedente la data di iscrizione al Fondo;
- comunicare al Fondo la maturazione dei requisiti utili per poter richiedere un trattamento di pensione principale obbligatoria, fornendo la necessaria documentazione;
- richiedere immediatamente alla prima data utile la liquidazione della prestazione a carico dell'ago;
- comunicare tempestivamente eventuali ulteriori contribuzioni utili al raggiungimento dei requisiti di pensione ago;

Il fondo sospenderà l'erogazione delle prestazioni qualora l'iscritto in quiescenza non adempia agli obblighi di cui al comma precedente.

La quota di pensione a carico del Fondo conservata a titolo di integrazione di cui al precedente comma 7 sarà diminuita in misura pari all'eventuale incremento della pensione obbligatoria derivante da contribuzione volontaria i cui oneri non siano posti a carico dell'interessato.

Le contribuzioni e gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi saranno evidenziate nell'ambito di una separata evidenza contabile all'interno del Bilancio del Fondo.

L'aliquota contributiva a carico della Banca derivante da quanto previsto dal presente articolo potrà, a richiesta della Banca, e a fronte di appositi versamenti di capitale, essere in ogni tempo diminuita ad invarianza attuariale.

Art. 40

Ulteriori prestazioni anticipate, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 39 potranno essere erogate su richiesta della Banca.

I criteri per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo saranno definiti dalla Banca.

Tutti gli oneri derivanti da quanto previsto al comma precedente saranno a totale carico della Banca, indifferentemente a titolo di contribuzione straordinaria una tantum o di aliquota contributiva ad invarianza attuariale.

Le contribuzioni e gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi saranno evidenziate nell'ambito di una separata evidenza contabile all'interno del Bilancio del Fondo.

Art. 41

Agli effetti del calcolo della misura delle prestazioni di cui al precedente art. 35 comma 1 punto 3, la retribuzione pensionabile di cui all'art. 30 viene incrementata di un quota pari all'importo ragguagliato ad anno del premio di produttività e dell'importo ragguagliato ad anno dell'eventuale parte di premio di rendimento collegata ai risultati aziendali, percepiti per l'anno 1995 e già assoggettati a contribuzione al Fondo.

Art. 42

Con decorrenza 1 gennaio 1997, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, eccezion fatta di quanto previsto ai precedenti articoli 39 e 40, l'aliquota contributiva tempo per tempo vigente è applicata alla retribuzione pensionabile di ciascun iscritto percepita mensilmente, definita al precedente art. 30.

La contribuzione necessaria al raggiungimento dell'equilibrio attuariale del Fondo sarà così ripartita:

a carico degli iscritti:

Dirigenti	2,228
Funzionari	1,980
Quadri	1,733
Impiegati	,990

a carico della Banca:

la differenza tra l'aliquota di equilibrio individuata nel bilancio tecnico al 31 dicembre 1997, dedotto quanto necessario a norma dell'art. 39, nel 7,20% delle retribuzioni di cui al precedente art. 30, e la quota a carico iscritti come sopra individuata.

Qualora dopo la compilazione dei successivi bilanci tecnici risultasse necessaria una aliquota di equilibrio inferiore, l'ammontare dei contributi pari alla differenza tra l'aliquota sopra definita e la nuova aliquota, verrà imputato ad una partita patrimoniale all'interno del bilancio denominata "riserva di garanzia ex art. 42" la cui destinazione a fini previdenziali sarà concordata in sede di contrattazione collettiva.

Laddove l'aliquota di equilibrio individuata nei successivi bilanci tecnici fosse superiore a quanto previsto nel presente articolo, fermo restando il limite massimo di contribuzione a carico della Banca nella misura percentuale individuata al precedente comma due, le nuove prestazioni di cui al presente titolo saranno immediatamente sospese in attesa dei necessari interventi operati tramite la contrattazione collettiva.

Qualora l'attuale assetto contrattuale dovesse subire modificazioni in merito all'inquadramento del personale, potranno essere adottate, tramite contrattazione collettiva, modifiche alla ripartizione tra le categorie della contribuzione a carico degli iscritti determinata al precedente comma 2, fermo restando l'onere complessivo.

In presenza di mutamenti normativi che incidano positivamente o negativamente sul sistema previdenziale di cui al presente Statuto, potranno essere adottate, tramite contrattazione collettiva, modifiche alle prestazioni o al sistema di finanziamento fermo restando il livello di contribuzione a carico della Banca nella misura percentuale individuata nel precedente comma due.

L'aliquota di equilibrio a carico della Banca derivante da quanto previsto dal presente articolo potrà, a richiesta della Banca e a fronte di appositi versamenti di capitale, essere in ogni tempo diminuita ad invarianza attuariale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E GENERALI

ART. 43

I trattamenti pensionistici con decorrenza originaria anteriore alla data di entrata in vigore del presente statuto, tenuto conto delle disposizioni previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 357, restano regolati dal complesso delle norme dei rispettivi preesistenti Statuti, così come tempo per tempo modificati dalle norme di legge, ivi comprese le norme in materia di perequazione delle pensioni.

A parziale deroga di quanto stabilito al comma precedente ai predetti trattamenti si applicheranno le norme di cui agli articoli 14 commi 2 e 3, 17, 36 ultimo comma.

La Banca, quale soggetto erogatore, tratterrà all'iscritto in quiescenza e verserà al Fondo la quota di pensione eccedente già percepita per effetto della richiesta capitalizzazione, qualora il trattamento complessivo al netto dell'importo capitalizzato dovesse risultare inferiore alla pensione liquidata dall'a.g.o., per il periodo di contribuzione al Fondo.

ART. 44

Per i titolari di trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n.218, la pensione integrativa è calcolata, con effetto dal 1° gennaio 1991, quale differenza tra il trattamento pensionistico complessivo, determinato al 31 dicembre 1990, ai sensi del precedente art. 43, con principio di continuità sulla base delle prestazioni spettanti, e la quota di pensione a carico dell'a.g.o., determinata alla stessa data in base al coefficiente di cui alla tabella "A" del d. lgs. 357/90, fermi restando i meccanismi perequativi garantiti dall'art. 4 del predetto decreto. Per le pensioni decorrenti tra l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990 n. 218, e il 31 dicembre 1990 la quota a carico dell'a.g.o. è calcolata in base alla disciplina vigente per l'a.g.o. stessa ai fini del diritto e dell'ammontare della pensione.

Il trattamento complessivo sarà adeguato nel tempo ai sensi del precedente art. 24.

ART. 45

Sono fatte salve le richieste di ricongiunzione, riscatto e riconoscimento figurativo presentate entro il 31 dicembre 1990 in base alla normativa vigente per il Fondo esonerato, anche se non definite all'atto della trasformazione del Fondo continueranno a trovare applicazione le norme previste negli articoli 36 ter e 48 dello Statuto approvato con delibera del C.d.A. del Fondo in data 26 maggio 1994 e definitivamente approvato con la legge 449/97.

L'onere a carico degli iscritti e degli iscritti in quiescenza continuerà ad essere determinato in base alle condizioni ed alla normativa vigente all'atto della domanda.

L'iscritto che abbia ricongiunto, in base alla legge n.29/79, periodi di contribuzione obbligatoria derivanti da effettiva attività lavorativa, nonché riconosciuti validi ai sensi dell'art. 7 della legge 1204/71 e dell'art. 49 della legge 153/69, ha diritto ad ottenere, su sua esplicita richiesta scritta, il riconoscimento dei suddetti periodi, ai fini della maturazione del diritto alla prestazione di cui al precedente art. 39. In tale caso, qualora al momento della domanda di ricongiunzione la somma dei periodi coperti da contribuzione al Fondo e dei suddetti periodi oggetto di ricongiunzione avesse raggiunto il requisito minimo contributivo previsto dal citato art. 39, l'iscritto dovrà corrispondere il maggior onere conseguente al ricalcolo della riserva matematica a termini di legge, sull'intero periodo contributivo ricongiunto.

Le esdebitazioni rateali in corso procederanno nella loro definizione nei confronti del Fondo integrativo.

ART. 46

Gli aspetti previdenziali connessi al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno disciplinati in apposita ed autonoma regolamentazione, approvata tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, in conformità agli accordi aziendali in materia.

ART.47

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, fatte salve le norme regolamentari di cui all'art. 9 1° comma punto 3, si applicano le disposizioni tempo per tempo vigenti per l'a.g.o., in quanto applicabili.

ART. 48

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 48 dello Statuto deliberato dal C.d.A. del Fondo il 26 maggio 1994 e definitivamente approvato ai sensi della legge 449/97, il termine di tre mesi previsto al comma 1, è fissato in sei mesi dalla data di approvazione del presente Statuto.

La differenza fra quanto complessivamente versato, a decorrere dal 1° gennaio 1991, per gli iscritti di cui al presente articolo e quanto, in linea capitale, loro spettante a norma del presente articolo, verrà rimborsata alla Banca.

ART. 49

Limitatamente agli iscritti che abbiano presentato domanda di invalidità successivamente al 16.8.1995 ed entro il 31.12.1997, si applicheranno le norme di cui agli articoli 14 e 22 dello Statuto deliberato dal C.d.A. del Fondo il 26 maggio 1994 e definitivamente approvato ai sensi della legge 449/97.

Nell'ambito dell'articolo 39 verranno prese in considerazione anche le domande degli iscritti presentate a decorrere dal 27 maggio 1997 ed aventi i requisiti previsti dal medesimo articolo.

ART. 50

In ogni caso la riliquidazione dei trattamenti pensionistici liquidati anteriormente all'approvazione del presente Statuto non potrà comportare diminuzioni derivanti dalle norme sul calcolo della misura previste nel presente Statuto.

ART. 51

Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, il presente Statuto entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1998 e sostituisce lo Statuto approvato dal Consiglio d'amministrazione del Fondo in data 26.5.94.

ART. 52

Variazioni da apportare allo Statuto a seguito di errori formali ovvero su richiesta della Commissione saranno apportate con delibera del C.d.A. del Fondo.